ISTITUZIONE E ORDINAMENTO DELLA SCUOLA MEDIA STATALE

Art. 19

Inquadramento del personale non insegnante delle scuole d'avviamento

Il personale non insegnante che alla data di entrata in vigore della presente legge presta lodevole servizio nelle scuole secondarie di avviamento professionale, a domanda, viene collocato:

a) nei corrispondenti ruoli organici della scuola media, ove risulti regolarmente assunto nei ruoli della Amministrazione comunale tenuta a fornire il personale di segreteria ed ausiliario a sensi delle norme vigenti;

b) nei corrispondenti ruoli aggiunti della Scuola media, ove si tratti di personale non di ruolo, a carico dell'Amministrazione comunale, che abbia maturato o maturi nella scuola, anche successivamente al 1 ottobre 1963, l'anzianita' di servizio prescritta dall'articolo 344 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, per l'inquadramento. Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per la pubblica istruzione, di concerto con il Ministro per il tesoro, sara' regolato il collocamento del personale anzidetto nei ruoli organici o nei ruoli aggiunti.

Versione in vigore dal 14 febbraio 1963, non più in vigore dal 16 dicembre 2010 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Istituzione e ordinamento della scuola media statale
Estremi	Legge 31 dicembre 1962, n. 1859
Titolo	III — Disposizioni transitorie e finali
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 30 gennaio 1963

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 27 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/istituzione-e-ordinamento-della-scuola-media-statale/art-19-inquadramento-del-personale-non-insegnante-delle-scuole-d-avviamento/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it